



PROVINCIA DI NUORO

Settore Urbanistica - Trasporti - Energia
UFFICIO ENERGIA

Norme tecniche e procedure amministrative per il rilascio di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 kilovolt.

AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2011

il dirigente ing. Mario Viola
il responsabile del procedimento: ing. M. Grazia Selis
istruttore amministrativo: sig. Paolo Mutzette

REGIME GIURIDICO DELLE AUTORIZZAZIONI.

La procedura amministrativa di seguito riportata è elaborata in conformità con la normativa regionale e statale vigente in materia, con il tentativo di coordinare le varie disposizioni. In particolare:

1. il T.U. delle leggi sulle acque pubbliche ed impianti elettrici approvato con R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e successive modiche e integrazioni;
2. la legge regionale 20 Giugno 1989 n. 43 “ Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici”;
3. la legge 22 Febbraio 2001 n. 36 “ Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettronici”;
4. il D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità” e, successive modifiche e integrazioni;
5. il D.P.C.M 8 luglio 2003 “ Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;
6. il D.M. Ambiente 29 Maggio 2008 “ Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”;
7. la legge regionale 12 Giugno 2006 n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali”.
8. la legge 7 Agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Per quanto non previsto si farà riferimento alle norme vigenti.

1. SOGGETTI TITOLATI

Le domande di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di cui all'art.3 comma 1 della L.R. n.43/89 possono essere presentate dalle Società nazionali esercenti il pubblico servizio di fornitura di energia elettrica.

Possono avanzare domanda anche soggetti diversi da quelli indicati al comma precedente ma in tal caso è fatto obbligo agli interessati della dimostrazione documentale necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica, nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia, (salvo che si tratti di elettrodotti e relative cabine costruite per uso proprio e nel proprio ambito, con esclusione di ogni attività di vendita e distribuzione di energia elettrica, art.3 comma 2 L.R. n. 43/89). Essi dovranno inoltre procedere al versamento di una cauzione pro-danni, il cui importo sarà determinato, ai sensi dell'art.2 della L.R. 43/89, ed indicato dal decreto autorizzativo e comunque prima che i medesimi soggetti possano accedere ai fondi direttamente interessati.

2. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Devono presentare domanda di autorizzazione i soggetti che intendano realizzare linee ed impianti destinati alla trasmissione, allo smistamento, alla trasformazione o distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, nonché ogni altra opera accessoria, con tensione fino a 150 mila Volt, che interessino, interamente o prevalentemente, il territorio della Provincia di Nuoro.

Qualora l'impianto interessi il territorio di due o più Province, la domanda va presentata, per l'istruttoria, alla Provincia il cui territorio sia interessato in via prevalente: verrà acquisito in sede di conferenza di servizi il parere delle altre Province interessate dall'opera.

La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante, va presentata alla Provincia di Nuoro in carta bollata da € 14,62 con i seguenti allegati da presentarsi su supporto cartaceo e digitale (pdf di tutti gli elaborati e versione vettoriale, CAD o GIS, per le planimetrie, georeferenziate nel Sistema di proiezione Gauss-Boaga fuso Ovest):

A) documentazione a corredo di tutte le istanze di autorizzazione:

- Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
- autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia (per soggetti diversi dalle Società nazionali esercenti il pubblico servizio di fornitura di energia elettrica);
- documentazione comprovante il titolo all'esercizio dell'attività elettrica (per soggetti diversi dalle Società nazionali esercenti il pubblico servizio di fornitura di energia elettrica);
- attestazione di versamento degli oneri istruttori;
- dichiarazione di osservanza in fase di redazione di progetto e di esecuzione dei lavori delle norme tecniche vigenti in materia tra cui:
 - la legge 28 giugno 1986 n. 339, al D.M. 21/03/1988 n. 449, al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1991 (norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne);
 - norme CEI nn° 0-10, 11-1 e smi, 11-17;
 - versione integrata e modificata dalle deliberazioni 19 febbraio 2004, n. 17/04, 28 dicembre 2004, n. 247/04 e 5 ottobre 2005, n. 210/05 Allegato A che recepisce le specifica tecnica ENEL DK 5600
- progetto dell'iniziativa comprensivo delle opere per la connessione alla rete e delle altre infrastrutture indispensabili previste, costituito dai seguenti elaborati:
 - Corografia in scala 1:10.000 (base cartografica CTR10k) evidenziando il tratto di linea elettrica interessata;
 - planimetria in scala 1:2.000-1:4.000 (specificare base cartografica di riferimento) evidenziando il tratto di linea elettrica interessata;
 - planimetria su base catastale più aggiornata in scala 1:4.000 evidenziando il tratto di linea elettrica interessata;
 - planimetria in scala 1:50 - 1:100 evidenziando l'ubicazione della cabina (con legenda dei simboli usati per le apparecchiature e le caratteristiche delle condutture elettriche);
 - l'elenco delle interferenze con beni demaniali e zone vincolate, nonché la denominazione delle opere e delle acque pubbliche interessate per attraversamento o parallelismo.
 - se le aree interessate dall'intervento risultano soggette a vincolo paesaggistico, relazione di compatibilità paesaggistica redatta ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
 - se le aree interessate dall'intervento risultano in zona a pericolosità idraulica o da frana censita dal PAI, studio di compatibilità idrogeologica;
 - relazione tecnica contenente le caratteristiche tecniche, di esercizio e costruttive dell'opera e almeno i seguenti dati: tensione nominale, formazione, sezione teorica, massa teorica, carico di rottura, portata, eventuale grado di isolamento;
 - valutazione all'esposizione al campo magnetico prodotto dagli impianti da realizzare sulla base della legge n. 36 del 22/02/2001 e del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 8 luglio 2003 (campi elettromagnetici), con individuazione delle eventuali fasce di rispetto.
 - nel caso in cui il progetto preveda la demolizione di linee elettriche e opere accessorie esistenti, oltre ad evidenziarle nelle planimetrie, specificare la lunghezza della linea e la denominazione della cabina elettrica o del PTP da demolire e gli estremi dell'autorizzazione;
 - sezione dello scavo per la posa del cavo e della relativa tubazione protettiva (per le linee elettriche in cavo interrato);
 - sezione del sostegno tipo (per gli elettrodotti aerei);
- nel caso in cui l'opera derivi da un impianto esistente indicare il n° della autorizzazione;
- l'elenco degli Enti, con i relativi indirizzi, ritenuti dal richiedente competenti ad esprimere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati ai sensi della vigente

normativa, necessari all'ottenimento dell'autorizzazione, ai quali il proponente deve trasmettere copia del progetto definitivo, nonché copia dell'istanza di autorizzazione.

- l'elenco delle ditte catastali con indicazione della intestazione catastale e della proprietà effettiva o presunta, generalità dei proprietari (indirizzi, codice fiscale ecc.);
- eventuali documenti utili a definire in maniera più completa l'opera da realizzare;

Nell'istanza di autorizzazione si dovrà dichiarare se l'opera è soggetta a valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e alla valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997. In tali casi dovranno essere allegati i rispettivi pareri dell'Autorità competente.

A1) Se il provvedimento di autorizzazione è richiesto ai sensi dell'art. 52 quater del DPR 327/2001 e ss. mm. e ii. (procedura espropriativa) e comprende l'approvazione del progetto, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, tale provvedimento determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al capo V del titolo II, in capo al Servizio Regionale delle Espropriazioni. Pertanto è richiesta anche la seguente documentazione.

- richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di attivazione della procedura di esproprio;
- il piano particellare descrittivo e grafico, conforme alle planimetrie catastali più aggiornate, nel quale siano evidenziate le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio;
- eventuale richiesta di dichiarazione di inamovibilità dell'opera, in assenza della quale non si ha apposizione di vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'opera

A2) In alternativa se il soggetto richiedente ha acquisito il consenso di tutti i proprietari e intestatari catastali degli immobili interessati dall'opera, e il provvedimento di autorizzazione è inoltrato ai sensi della **L.R. n.43/89 con procedura ordinaria**, è richiesta anche la seguente documentazione:

- idoneo titolo di disponibilità degli immobili interessati dall'opera.

A3) Ulteriore alternativa è rappresentata dall'ipotesi di cui **all'art.8 della L.R. n. 43/89 (procedura abbreviata)**: per poter accedere a tale procedura all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione è richiesta anche la seguente documentazione:

- idoneo titolo di disponibilità degli immobili interessati dall'opera.
- nulla osta, pareri favorevoli di tutti gli Enti interessati dal procedimento, nonché dichiarazione di conformità urbanistica dei Comuni interessati;
- atto di impegno sottoscritto dal legale rappresentante con il quale, il richiedente stesso, si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione determinerà a tutela degli interessi pubblici e privati.

3. ISTRUTTORIA

L'ufficio competente della Provincia verifica l'esattezza e la completezza della documentazione, in funzione anche del tipo di procedimento da seguire.

B) Verifica della documentazione

- verifica della competenza provinciale;
- verifica dei requisiti del richiedente;
- verifica della documentazione presentata;
- verifica del pagamento degli oneri istruttori;
- verifica della trasmissione dell'istanza a tutti gli Enti interessati dall'opera;

- verifica se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale o di screening VIA (tensione nominale pari a 100 kV, o superiore, e lunghezza superiore a 3 km, conformemente alle direttive della normativa VIA vigente);
- verifica se l'opera è soggetta alla procedura di VIncA
- verifica se l'opera ricade in zona a pericolosità idraulica o da frana censita dal PAI
- esame degli elaborati progettuali;

B1) Se il provvedimento di autorizzazione è richiesto ai sensi dell'art. 52 quater del DPR 327/2001 e ss. mm. e ii (procedura espropriativa).

- verifica dell'elenco delle ditte catastali con indicazione della intestazione catastale e della proprietà effettiva o presunta, generalità dei proprietari (indirizzi, codice fiscale ecc.) per poter procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ablatorio, contestuale a quello propriamente autorizzatorio, ai proprietari degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera (art. 11 DPR 327/2001),;
- verifica del numero degli intestatari catastali, se superiore a 50 verifica della richiesta e/o dell'avvenuta pubblicazione su uno o più quotidiani (art. 52 ter DPR 327/2001) e sull'albo pretorio dei Comuni interessati per 30 gg. (è necessario acquisire la relata di pubblicazione da parte dei comuni);

B2) Se il procedimento segue l'iter della L.R. n.43/89 (procedura ordinaria)

- verifica della richiesta e/o dell'avvenuta pubblicazione sul BURAS
- verifica della richiesta di pubblicazione presso l'albo pretorio dei Comuni interessati, per 15 giorni consecutivi (è necessario acquisire la relata di pubblicazione da parte dei comuni);
- verifica del titolo di disponibilità degli immobili interessati dall'opera, da confrontare anche con l'elenco degli intestatari catastali.

B3) Se il procedimento segue l'iter di cui all'art.8 della L.R. n. 43/89 (procedura abbreviata)::

- verifica del titolo di disponibilità degli immobili interessati dall'opera, da confrontare anche con l'elenco degli intestatari catastali;
- verifica di tutti i nulla osta, pareri favorevoli degli Enti interessati dal procedimento, nonché la presenza della dichiarazione di conformità urbanistica dei Comuni interessati;
- verifica dell'atto di impegno sottoscritto dal legale rappresentante con il quale, il richiedente stesso, si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione determinerà a tutela degli interessi pubblici e privati.

In caso di documentazione incompleta, la Provincia richiede le necessarie integrazioni documentali. La mancata produzione della documentazione nel termine indicato al richiedente, che non può superare i 30 giorni dall'invio della richiesta, o i 60 giorni per eccezionali e motivate esigenze, comporta l'emissione del provvedimento di diniego. E' cura del richiedente inoltrare le integrazioni richieste a tutti gli Enti interessati dal procedimento.

Gli Enti interessati possono richiedere integrazioni al soggetto proponente, notificando la richiesta per conoscenza anche alla Provincia.

4. PROCEDIMENTO

C1) PROCEDIMENTO ai sensi dell'art. 52 quater del DPR 327/2001 e ss. mm. e ii (procedura espropriativa)

Verificata l'esattezza e la completezza della documentazione l'ufficio competente avvia il procedimento.

Poiché al procedimento propriamente autorizzatorio si affianca un procedimento ablatorio, con possibile lesione dei diritti soggettivi dei proprietari dei fondi attraversati dalle opere, sussiste l'obbligo di comunicazione diretta dell'avvio del procedimento, e trovano piena applicazione i dettami di cui al combinato disposto dell'art. 52ter del DPR 327/2001 e ss. mm. ii., con quelli degli artt. 7 e 8 della L. n.241 del 1990. A tale obbligo si adempie tramite:

- l'avviso di avvio del procedimento comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal progetto con indicazione dell'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento e il luogo dove è possibile consultare i relativi atti.
- Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per irreperibilità o assenza del proprietario sono sostituite da un avviso affisso per almeno 20 gg. consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati dalla infrastruttura lineare energetica e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
- Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere per 30 gg. all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito informatico della Provincia. L'avviso deve contenere, per estratto, la domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto, i numeri dei fogli di mappa e delle particelle catastali interessate dall'esproprio o servitù, la corografia, anche su base catastale, nonché il luogo e con quali modalità può essere consultato il progetto. Gli interessati potranno formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni;

È potestà del richiedente provvedere direttamente a far pubblicare l'avviso presso l'Albo Pretorio dei Comuni interessati dall'opera ed eventualmente su due quotidiani a maggiore tiratura locale, in caso di più di 50 ditte catastali interessate. L'effettuazione di tali adempimenti verrà comprovata mediante trasmissione di relata di pubblicazione da parte dei Comuni e copia dei quotidiani

I soggetti interessati entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione diretta o dalle rispettive date di pubblicazione di cui sopra, possono inviare per iscritto, alla Provincia, osservazioni ed opposizioni.

La domanda di autorizzazione con i relativi allegati è depositata presso gli uffici della Provincia dove chiunque sia interessato può prenderne visione.

Qualora la realizzazione dell'impianto sia subordinata alla procedura di V.I.A, o di valutazione di incidenza, i termini per il procedimento unico sono sospesi fino all'acquisizione di parere di compatibilità ambientale o di non assoggettabilità a V.I.A. e/o del giudizio positivo di valutazione di incidenza.

Successivamente all'avvio del procedimento e scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al punto precedente, l'Amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 52 quater del DPR 327/2001 e ss.mm., indice la conferenza dei servizi, svolta ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., e con le modalità meglio specificate di seguito, per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla-osta, gli assensi necessari per la realizzazione del progetto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità.

All'interno della conferenza di servizi il Comune interessato dalla realizzazione dell'opera, è convocato per esprimere parere in ordine al permesso di costruire di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nonché alla conformità urbanistica dell'opera. In assenza della conformità urbanistica l'autorizzazione verrà rilasciata in variante allo strumento urbanistico (art. 52 quater comma 3 del D.P.R. n.327/2001).

Il provvedimento, emanato a conclusione della conferenza di servizi, comprende e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.

Il provvedimento di autorizzazione esplicherà i termini di inizio e fine lavori e, ai sensi dell'art. 13 del DPR 327/2001 e ss. mm. ii., e il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.

Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità

C2) PROCEDIMENTO ai sensi della L.R. n. 43/89 (procedura ordinaria).

Se il soggetto richiedente ha acquisito il consenso di tutti i proprietari e intestatari catastali degli immobili interessati dall'opera, può richiedere il provvedimento di autorizzazione ai sensi della L.R. n.43/89 con procedura ordinaria, in tal caso non si dà luogo ad alcuna acquisizione coattiva e non si attiva alcuna procedura espropriativa. Il richiedente dovrà produrre, a corredo dell'istanza, idoneo titolo di disponibilità degli immobili interessati dall'opera.

La Provincia, ove non abbia già provveduto il richiedente, dispone

- la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso contenente, per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato, nonché l'indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni devono essere presentate;
- affissione dell'avviso e della relativa corografia, anche su base catastale per 15 gg. consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell'impianto progettato

Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare alla Provincia eventuali osservazioni ed opposizioni.

Poiché è necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche ed Enti interessati dalla realizzazione dell'opera, se non pervengano entro i 30 gg. previsti dalle pubblicazioni, la Provincia indice apposita conferenza di servizi svolta con le modalità stabilite dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm., e come meglio specificate di seguito.

In sede di conferenza di servizi il richiedente può esprimersi in merito alle osservazioni e opposizioni pervenute dai privati, sulle condizioni indicate dagli Enti e dalle Amministrazioni interessate, e potrà formulare le proprie controdeduzioni, ovvero l'eventuale accettazione, totale o parziale, delle condizioni di cui sopra. Il richiedente può decidere di esprimere le proprie controdeduzioni nei successivi 30 giorni avvalendosi di quanto disposto dall'art. 4 LR 43/89.

Tale accettazione si manifesta con un atto di sottomissione con cui il richiedente dichiara:

- di accettare le condizioni che saranno stabilite, a termine di legge, dalle Autorità e dagli Enti interessati dalla costruzione dell'impianto;
- che saranno soddisfatti, nella progettazione esecutiva e nella esecuzione dei lavori, i principi e le disposizioni generali di cui alla L.R. 43/89 ed all'art. 121 del TU 1775/1933 e smi;
- che saranno minimizzati i rischi di elettrocuzione per la popolazione e per la fauna.

Il provvedimento, emanato a conclusione della conferenza di servizi e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, comprende e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

C3) PROCEDIMENTO ai sensi all'art.8 della L.R. n. 43/89 (procedura abbreviata).

Qualora il richiedente all'atto della domanda dichiara di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati ed il parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti (e dell'ENEL in caso di soggetto diverso dalle società nazionali esercenti il pubblico servizio), può accedere, su richiesta all'atto della presentazione dell'istanza, alla procedura abbreviata di cui all'art.8 della L.R. n.43/89. In tal caso la Provincia omette le pubblicazioni di cui all'articolo 4 della L.R. n. 43/89, e l'autorizzazione si intende rilasciata dopo sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi.

5. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, procedura espropriativa e procedura ordinaria.

I lavori della conferenza di servizi verranno convocati entro 15 gg. o al massimo 30 gg dalla data di indizione.

Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa.

Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

All'esito dei lavori della conferenza, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

In caso di istruttoria negativa al richiedente è data comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis legge 241/90 e ss.mm.

6. ONERI PER L'ISTRUTTORIA

La domanda di autorizzazione deve contenere copia del versamento del corrispettivo per spese generali di controllo, ex-art. 225 del T.U. n° 1775/1993, corrispondente a € 51,64 da accreditarsi su C.C.P. n. 216085 oppure tramite Bonifico Bancario IBAN IT04F010051730000000200900 intestato alla Provincia di Nuoro, causale: istruttoria linea elettrica rif. _____ – Cap. E 353004.

Alle spese di istruttoria vanno aggiunte le spese postali e di pubblicazione sul BURAS e sui quotidiani.

In sede di rilascio del provvedimento autorizzativo, il responsabile del procedimento, individuerà l'ammontare delle somme utilizzate e l'eventuale conguaglio.

La notifica dell'autorizzazione sarà subordinata al versamento a saldo delle spese sostenute dall'Amministrazione.

7. PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

Il provvedimento di diniego di autorizzazione alla costruzione e/o all'esercizio degli elettrodotti costituisce provvedimento finale e deve contenere almeno i seguenti elementi:

1. denominazione ed indirizzo del titolare dell'impianto;
2. denominazione della linea o impianto;
3. motivazione che giustifichi l'adozione del provvedimento;
4. calcolo delle somme dovute a conguaglio;
5. termine entro cui è possibile ricorrere avverso il provvedimento.

8. NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO

La determinazione di autorizzazione o di diniego è notificata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare dell'istanza entro quindici giorni dalla data della stessa.

È facoltà del richiedente ricorrere avverso il Provvedimento entro sessanta giorni dalla data di notifica del Provvedimento stesso presso il TAR Sardegna, ed entro 120 giorni presso il Consiglio di Stato.

In caso di procedura espropriativa della conclusione del procedimento è data notizia agli interessati secondo le disposizioni dell'art. 17 comma 2 del DPR 327/2001.

Il provvedimento di autorizzazione o di diniego, è altresì trasmesso agli Enti interessati dall'opera e all'ARPAS per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, e nel caso si sia attivata la procedura espropriativa, al Servizio Regionale delle espropriazioni in qualità di Autorità espropriativa.

9. DISPOSIZIONI FINALI

In accordo con quanto disposto dalla Circolare RAS del 16 settembre 2005, n.1729/GAB, la procedura di autorizzazione provvisoria di cui all'*art. 7, L.R. n. 43/1989*, poiché non risulta offrire le stesse garanzie partecipative previste nella procedura ordinaria, si ritiene incompatibile con la normativa statale di principio, e quindi abrogata dalle sopravvenute norme statali.